

I nuovi trattamenti di disoccupazione dal 1° gennaio 2008

Le modifiche introdotte dalla legge sul Welfare n. 247/2007 che allungano il periodo indennizzabile dei trattamenti di disoccupazione concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a valere dal 1° gennaio 2008.

Indennità ordinaria di disoccupazione - Cambiano dal 1° gennaio 2008 la durata e l'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nel seguente modo (art. 1, comma 25, legge n. 247/2007):

Età	Durata	Importo	Figurativi
Meno di 50 anni	8 mesi	- 60% per i primi sei mesi - 50% dopo	Tutto il periodo
Più di 50 anni	12 mesi	- 60% per i primi sei mesi - 50% per i 2 mesi dopo - 40% per i mesi successivi	Tutto il periodo

Ecco le precisazioni fornite dall'Inps con la circolare 4 febbraio 2008, n. 15 (di seguito pubblicata):

1) l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione (età inferiore, pari o superiore a 50 anni) deve essere accertata con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile;

2) l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Disoccupazione con requisiti ridotti - Dal 2008 l'importo dei trattamenti di disoccupazione con requisiti ridotti è rideterminato al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni (art. 1, comma 26, legge n. 247/2007).

Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

L'Inps, con la circolare n. 15/2008 in oggetto, precisa che tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.

Disoccupazione per i lavoratori sospesi - Il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell'attività per eventi transitori (art. 13, commi 7 e 8, legge n. 80/2005) spetta nel limite delle risorse stanziare (20 milioni di euro) e anche in deroga al limite di durata massima indennizzabile (65 giorni all'anno), esclusivamente in base ad intese stipulate tra le parti sociali e recepite entro il 31 marzo 2008 dal Ministero del lavoro (art. 1, comma 84, legge n. 247/2007).

Secondo l'Inps il limite di 20 milioni di euro annui va imputato esclusivamente agli importi che derivano dal superamento del limite delle 65 giornate, per ciò che riguarda il pagamento con l'indennità ordinaria sia con requisiti normali che con i requisiti ridotti.

A) Articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sul supplemento ordina-

Inps - Circolare 4 febbraio 2008, n. 15

Oggetto: Articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. Prolungamento della durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. Articolo 1, com-

2007, ha disposto, tra l'altro, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali - di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 - a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a

superiore a cinquanta anni.

Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a valere dal 1° gennaio 2008.

Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi susseguenti e al 40% per i restanti mesi di beneficio.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.

Per quanto riguarda l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione, si precisa che il possesso del requisito richiesto - età inferiore, pari o superiore a 50 anni - deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

L'ultimo periodo del comma 25 ribadisce che l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pertanto, l'assicurato con un'età inferiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di otto mesi, di cui i primi 6 mesi al 60% della retribuzione e i successivi due al 50%. L'assicurato con un'età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di dodici mesi, di cui i primi sei mesi al 60%, i successivi due al 50% e gli ulteriori quattro al 40%.

B) Articolo 1, comma 26, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

L'articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 - al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.

C) Articolo 1, comma 84, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi

L'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2007,

ma 84, legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Sommario: A) Aumento del periodo massimo indennizzabile con il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola con requisiti normali. B) Aumento della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 1° gennaio 2008. C) Rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti. D) Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. E) Istruzioni contabili

n. 247, ha disposto, tra l'altro che, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute fino a 65 giornate, come già previsto dal decreto legge n. 35/2005.

Dello stanziamento annuo di 48 milioni per i requisiti normali e di 6 milioni per i requisiti ridotti, stanziamento a copertura del succitato limite di 65 giornate, 20

milioni sono destinati a finanziare gli interventi da effettuarsi in deroga all'articolo 13, comma 10, del citato decreto legge n. 35/2005 (limite delle 65 giornate e cosiddetto «anno mobile»).

Tale deroga è prevista dallo stesso articolo 1, comma 84, per l'indennizzabilità delle ulteriori giornate di sospensione individuate in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali.

Tali intese dovranno essere recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto interministeriale individuerà l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Pertanto si precisa che il limite di 20 milioni di euro annui va imputato esclusivamente agli importi che derivano dal superamento del limite delle 65 giornate, sia per ciò che riguarda il pagamento con l'indennità ordinaria con requisiti normali che con i requisiti ridotti.

Per evidenti motivi di contabilizzazione, considerato che il superamento del finanziamento configura danno erariale, si raccomanda di procedere alla liquidazione attraverso l'inserimento del relativo codice che sarà tempestivamente comunicato entro il prossimo 31 marzo.

Si rammenta alle Sedi che, per il pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ai sospesi e delle prestazioni accessorie nel flusso della procedura automatizzata è individuato il «Codice motivo cessazione attività» 65.

Per il pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ai sospesi del settore artigiano e delle prestazioni accessorie nel flusso della procedura automatizzata, le Sedi dovranno inserire nel campo «contratto di lavoro» il codice 65 A.

D) Istruzioni contabili

Omissis